

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 241/A

presentata dai Consiglieri regionali
MULA - GIAGONI - MORO - TALANAS - MUNDULA - MAIELI - LANCIONI - SCHIRRU -
FANCELLO - SATTA Giovanni - USAI

il 13 gennaio 2021

Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo). Riconoscimento dell'albergo nautico diffuso

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La Sardegna con il suo immenso patrimonio naturale inesplorato e gli oltre 1.800 km di costa rappresenta da sempre la meta turistica più ricercata e preferita dai vacanzieri; ed è proprio in questo contesto naturalistico di grande valore che assume particolare rilevanza lo sviluppo dell'albergo nautico diffuso. Con la presente proposta di legge, infatti, si intende favorire una forma di turismo autonoma, quella dell'albergo nautico diffuso, capace di attrarre flussi di incoming aggiuntivi rispetto a quelli legati alle altre forme di ricettività "tradizionale".

L'albergo nautico diffuso è una forma di turismo che si rivolge a coloro che privilegiano un'esperienza diversa, propensi a mantenere uno stretto contatto con il mare; la costa diventerebbe, quindi, il fattore di sviluppo di un turismo esperienziale ecosostenibile favorendo la diffusione di una vera cultura del mare.

I vantaggi economici che lo sviluppo dell'albergo nautico diffuso sarebbe in grado di determinare sono:

- nessun consumo di risorse territoriali, perché la nuova ricettività si sviluppa sulle barche;
- attivazione di nuovi flussi di incoming soprattutto nella bassa stagione;
- importanti ricadute socio-economiche in quanto si genererebbero volumi d'affari per servizi di manutenzione e oneri portuali e sulla filiera turistica territoriale, oltre a quelli diretti;
- assunzione del ruolo di volano dell'intera destinazione turistica, tenuto conto che il turismo nautico riesce ad attrarre nuovi flussi turistici che avranno l'opportunità di scoprire anche le altre attrazioni alternative al mare.

Con le modifiche apportate agli articoli 13, 16, 19 e 24 della legge regionale n. 16 del 2017 (Norme in materia di turismo) si dà pieno riconoscimento all'albergo nautico diffuso tra le strutture ricettive extra alberghiere composte da un'unità produttiva ubicata nel territorio regionale che offre servizi comuni e imbarcazioni da diporto attrezzate per la sistemazione ed il pernottamento a bordo.

Le unità da diporto devono essere idonee per il pernottamento, arredate e dotate di cucina e servizi igienici di bordo con acqua calda comprensivi di doccia. Nell'unità centralizzata devono essere offerti almeno i servizi di accoglienza, registrazione e comunicazione telematica delle presenze a bordo e recapito del cliente e assistenza 24 ore su 24.

Deve essere effettuata la pulizia delle unità da diporto ed il cambio di biancheria ad ogni cambio di cliente, oltre ai consueti servizi accessori forniti da una struttura ricettiva. L'attività deve essere gestita in forma imprenditoriale e le unità da diporto possono essere concesse in uso ai clienti con contratti di locazione.

L'imbarco e lo sbarco dei clienti devono avvenire nell'approdo dove è ubicata l'unità produttiva che offre i servizi comuni e non possono essere locate frazioni di unità da diporto ovvero singoli posti letto.

È inoltre previsto che per l'albergo nautico diffuso l'assicurazione debba essere estesa in favore del locatario e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di locazione, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.

La Giunta regionale dovrà emanare le direttive di attuazione disciplinanti la procedura e criteri di classificazione, i requisiti propri dei diversi livelli di classificazione e i requisiti necessari dell'albergo nautico diffuso.

RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA

composta dai Consiglieri

MAIELI, Presidente e relatore - SATTA Gian Franco, Vice Presidente - PIRAS, Segretario - CORRIAS. Segretario - CANU - CERA - CUCCU - FANCELLO - MORO

pervenuta il 26 maggio 2021

La Sardegna, con il suo immenso patrimonio naturale inesplorato e gli oltre 1.800 km di costa, rappresenta da sempre una delle mete turistiche più ricercate e preferite dai vacanzieri; ed è proprio in questo contesto naturalistico di grande valore che assume particolare rilevanza lo sviluppo dell'albergo nautico diffuso.

La presente proposta di legge intende favorire una nuova forma di ospitalità, capace di attrarre flussi di turismo aggiuntivi rispetto a quelli legati alle altre forme di ricettività "tradizionale".

L'albergo nautico diffuso è una forma di ricezione che si rivolge a coloro che privilegiano uno stretto contatto con il mare e può diventare il fattore di sviluppo di un turismo esperienziale ecosostenibile favorendo la diffusione di una vera cultura del mare.

Sono, inoltre, evidenti i vantaggi economici che lo sviluppo dell'albergo nautico diffuso può determinare per l'Isola, infatti:

- non comporta alcun consumo di risorse territoriali, perché la nuova ricettività si sviluppa sulle barche;
- genera nuovi flussi di incoming, soprattutto nella bassa stagione;
- ha importanti ricadute socio-economiche dirette e indirette su tutta la filiera turistica territoriale;
- può assumere il ruolo di volano dell'intera destinazione turistica.

Con le modifiche apportate alla legge regionale n. 16 del 2017 (Norme in materia di turismo) si disciplina compiutamente l'albergo nautico diffuso e lo si inserisce tra le strutture ricettive extra alberghiere.

L'albergo nautico diffuso è composto da un'unità produttiva ubicata nel territorio regionale che offre servizi comuni e da imbarcazioni da diporto attrezzate per la sistemazione ed il pernottamento a bordo.

Le unità da diporto devono essere idonee per il pernottamento, arredate e dotate di cucina e servizi igienici. Nell'unità centralizzata devono essere offerti almeno i servizi di accoglienza, registrazione e comunicazione telematica delle presenze a bordo e recapito del cliente e assistenza 24 ore su 24. Devono essere effettuati i consueti servizi accessori forniti da una struttura ricettiva.

L'imbarco e lo sbarco dei clienti devono avvenire nell'approdo in cui è ubicata l'unità produttiva che offre i servizi comuni.

La Quinta Commissione ha avviato l'esame della proposta di legge n. 241 nella seduta del 9 febbraio 2021. In tale occasione la proposta è stata illustrata dal primo firmatario il quale ne ha evidenziato le finalità e le potenziali ricadute sul territorio.

Nella successiva seduta della Quinta Commissione del 9 marzo 2021, sono state audite sulla proposta di legge Confindustria, Confesercenti, Assonautica Nord Sardegna e la Rete dei porti di Sardegna i quali hanno espresso un parere sostanzialmente positivo sul contenuto del provvedimento, suggerendo talune correzioni ed integrazioni finalizzate a migliorare la proposta di legge.

Nella seduta del 27 maggio 2021, la Quinta Commissione, ritenuto di condividere l'impostazione e le finalità della proposta di legge, ha approvato all'unanimità la proposta di legge n. 241 e ha nominato quale relatore il Presidente Maieli.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche all'articolo 13
della legge regionale n. 16 del 2017
(Denominazione delle strutture ricettive)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo) dopo le parole: "boat&breakfast," sono aggiunte le parole: "albergo nautico diffuso,".

Art. 2

Modifiche all'articolo 16
della legge regionale n. 16 del 2017
(Definizione delle strutture ricettive extra-
alberghiere e istituzione del registro regionale)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2017 è aggiunto il seguente:
"3.bis Si intende per "albergo nautico diffuso" la struttura ricettiva composta da un'unità produttiva ubicata nel territorio regionale che offre servizi comuni e imbarcazioni da diporto attrezzate per la sistemazione ed il pernottamento a bordo a servizio dell'unità produttiva. Il gestore deve avere legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità organizzata e non occasionale delle unità da diporto che devono essere omologate CE, complete dei mezzi di salvataggio, delle dotazioni di sicurezza a norma di legge e dotate di sistema di tracking e sistema certificato del tracciamento storico volto a documentare il posizionamento delle singole unità, anche al fine di poter corrispondere le eventuali tasse di soggiorno a carico del conduttore stesso, fermi gli obblighi di natura sussidiaria e strumentale all'esazione del tributo in capo al gestore della struttura. Il gestore, ha l'obbligo di registrare le presenze a bordo e di comunicarle telematicamente alla Questura ai sensi del decreto ministeriale 7 gennaio 2013 del Ministero dell'interno, e dell'articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

Modifiche all'articolo 13
della legge regionale n. 16 del 2017
(Denominazione delle strutture ricettive)

(identico)

Art. 2

Modifiche all'articolo 16
della legge regionale n. 16 del 2017
(Definizione delle strutture ricettive extra-
alberghiere e istituzione del registro regionale)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2017 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Si intende per "albergo nautico diffuso" la struttura ricettiva composta da un'unità produttiva ubicata nel territorio regionale che offre servizi comuni e unità da diporto attrezzate per la sistemazione ed il pernottamento a bordo a servizio dell'unità produttiva. Il gestore deve avere legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità organizzata e non occasionale delle unità da diporto complete dei mezzi di salvataggio, delle dotazioni di sicurezza a norma di legge e dotate di sistema di tracking e sistema certificato del tracciamento storico volto a documentare il posizionamento delle singole unità, anche al fine di poter corrispondere le eventuali tasse di soggiorno a carico del conduttore stesso, fermi gli obblighi di natura sussidiaria e strumentale all'esazione del tributo in capo al gestore della struttura. Il gestore, ha l'obbligo di registrare le presenze a bordo e di comunicarle alla Questura ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. È responsabilità del conduttore comunicare immediatamente eventuali variazioni nelle presenze al gestore che provve-

sicurezza. È responsabilità del conduttore comunicare immediatamente eventuali variazioni nelle presenze al gestore che provvede alla trasmissione telematica. Le unità da diporto devono essere idonee per il pernottamento, arredate e dotate di cucina e servizi igienici di bordo con acqua calda comprensivi di doccia. Nell'unità centralizzata devono essere offerti almeno i servizi di accoglienza, registrazione e comunicazione telematica delle presenze a bordo e recapito del cliente e assistenza 24 ore su 24. Deve essere effettuata la pulizia delle unità da diporto ed il cambio di biancheria ad ogni cambio di cliente, oltre ai consueti servizi accessori forniti da una struttura ricettiva. L'attività deve essere gestita in forma imprenditoriale e le unità da diporto possono essere concesse in uso ai clienti con contratti di locazione. L'imbarco e lo sbarco dei clienti devono avvenire nell'approdo dove è ubicata l'unità produttiva che offre i servizi comuni e non possono essere locate frazioni di unità da diporto ovvero singoli posti letto."

Art. 3

Modifiche all'articolo 19
della legge regionale n 16 del 2017
(Obblighi delle strutture organizzate
per l'esercizio dell'attività ricettiva)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2017 dopo le parole "verso i clienti;" è aggiunto il seguente periodo: "per l'albergo nautico diffuso l'assicurazione è estesa in favore del locatario e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di locazione, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile;"

Art. 4

Modifiche all'articolo 24 della legge regionale
n. 16 del 2017 (Direttive di attuazione)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale n. 16 del 2017 è aggiunta la seguente:
"c bis) la procedura e i criteri di classificazione, i requisiti propri dei diversi livelli di classifica-

de alla trasmissione telematica. Le unità da diporto devono essere idonee per il pernottamento, arredate, dotate di cucina, servizi igienici di bordo con acqua calda comprensivi di doccia e di contenitori di raccolta delle acque reflue con adeguate strutture di collegamento atte a permettere lo scarico nei serbatoi del porto. Nell'unità centralizzata devono essere offerti almeno i servizi di accoglienza, registrazione e comunicazione telematica delle presenze a bordo e recapito del cliente e assistenza 24 ore su 24. Deve essere effettuata la pulizia delle unità da diporto ed il cambio di biancheria ad ogni cambio di cliente, oltre ai consueti servizi accessori forniti da una struttura ricettiva. L'attività deve essere gestita in forma imprenditoriale e le unità da diporto possono essere concesse in uso ai clienti con contratti di locazione. L'imbarco e lo sbarco dei clienti devono avvenire nell'approdo dove è ubicata l'unità produttiva che offre i servizi comuni."

Art. 3

Modifiche all'articolo 19
della legge regionale n 16 del 2017
(Obblighi delle strutture organizzate
per l'esercizio dell'attività ricettiva)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2017, dopo le parole "verso i clienti" è aggiunto il seguente periodo: ". Per l'albergo nautico diffuso l'assicurazione è estesa in favore del locatario e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di locazione, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile;"

Art. 4

Modifiche all'articolo 24 della legge regionale
n. 16 del 2017 (Direttive di attuazione)

(soppresso)

zione e i requisiti necessari dell'albergo nautico diffuso;".

Art. 5

Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Art. 5

Norma finanziaria

(identico)

Art. 6

Entrata in vigore

(identico)